

## Le costituzioni reali e i modelli teorici: il concetto di πολιτεία

Federica Pezzoli<sup>1</sup>

Uno dei concetti fondamentali sviluppati da Aristotele nella *Politica* è rappresentato dalla πολιτεία, intesa come “regime” o “costituzione” in generale<sup>2</sup>. In effetti, tale concetto permette al filosofo, ma anche al legislatore e al politico, tanto di studiare il funzionamento delle costituzioni reali presenti nelle città greche, valutandone o meno l’efficacia e quindi l’eventuale necessità di intervento/correzione, come di avvicinarsi a qualsiasi fenomeno politico, anche non greco, che sia in qualche misura interpretabile a partire da certi elementi. Allo stesso modo, consente di elaborare classificazioni, modelli teorici e nuovi progetti politici che tengano in conto determinati presupposti. Dato il ruolo chiave della πολιτεία nel pensiero politico aristotelico, nelle pagine che seguono ne presenteremo in primo luogo la definizione proposta dal filosofo nella *Politica* e osserveremo come essa permette di classificare i regimi dal punto di vista teorico sia in relazione con la costituzione ottima sia rispetto alle componenti socio-economiche attive nella città e alle istituzioni e, poi, di analizzare la realtà politica greca; vedremo in un secondo momento come essa funzioni per studiare un sistema politico “barbaro” come quello di Cartagine e ci soffermeremo, per ultimo, sull’importanza della πολιτεία come criterio di intellegibilità della storia delle πόλεις greche.

### 1. La definizione di πολιτεία e il suo uso come criterio classificatorio e interpretativo della realtà politica

Nella parte finale dell’*Etica Nicomachea* (X 10, 1181b 21-23) e al principio del libro III della *Politica* (III 1, 1274b 32-34) Aristotele ribadisce la centralità dello studio della πολιτεία e della conoscenza delle sue specie in una ricerca relativa alla τέχνη πολιτική<sup>3</sup> e alla questione dedica principalmente due libri, il III e il IV, dell’analisi περί τὰ πολιτικά. Nel primo di essi, l’indagine su questo tema ha un obiettivo principalmente filosofico-conoscitivo, ovvero la definizione della natura dei diversi regimi esistenti, e il metodo usato è di carattere aporetico-deduttivo<sup>4</sup>, dal momento che il filosofo si pone dinnanzi a una serie di problemi e, dopo aver confrontato le diverse opinioni in merito e le possibili obiezioni, trae le proprie conclusioni<sup>5</sup>. Nel libro III l’elaborazione della definizione di πολιτεία risulta fondamentale perché il “regime”, essendo la forma della comunità cittadina (III 3, 1276b 1-4), è l’elemento che determina se gli individui che abitano uno stesso territorio sono o no cittadini<sup>6</sup> (e, inoltre, qual è la loro virtù) e se la πόλις è o no la stessa. Per tale ragione, dato che la πολιτεία è l’essenza della città e la sua τάξις, è necessario proporre una prima definizione completa della stessa, che compare a III 6, 1278b 8-11: «la costituzione è l’ordinamento della città, delle varie cariche e in primo luogo dell’autorità sovrana su ogni cosa. Ovunque infatti è sovrano della città il corpo politico e la costituzione

<sup>1</sup> Universidad Complutense de Madrid, [fpezzoli@uclm.es](mailto:fpezzoli@uclm.es); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1714-162X>.

<sup>2</sup> Bates 2014, pp. 142-150 e Besso-Guagliumi-Pezzoli 2009, pp. 118-120.

<sup>3</sup> Bertelli 2017, p. 80 e Maffi 2018, pp. 35-36.

<sup>4</sup> Sui diversi tipi di metodo usati da Aristotele nella *Politica* cfr. Bertelli in questo volume.

<sup>5</sup> Bertelli 2017, p. 81 e Accattino in Accattino-Curnis 2013, pp. 11-13.

<sup>6</sup> Sul cittadino nella *Politica*, cfr. Faraguna in questo volume.

coincide con il corpo politico» (trad. Accattino)<sup>7</sup>. Come è evidente, uno degli elementi centrali per chi si occupa di politica e vuole conoscere a fondo la natura dei regimi esistenti e classificarli secondo un modello teorico consiste nell'individuazione del tipo di *πολίτευμα*, "corpo politico", presente in una città, che vi esercita il potere sovrano e organizza le cariche (e ne prende parte). Ma il corpo politico (uno, pochi, molti) si trova ad agire in un contesto che deve tenere conto di alcuni prerequisiti<sup>8</sup>. In primo luogo, considerando il fine per il quale gli uomini si riuniscono in una comunità politica, ossia il vivere bene, la presenza di un "utile comune", che deve essere perseguito da chi esercita il potere sovrano, dal momento che permette che ciascuno abbia parte del "vivere in modo bello", e che si converte nel secondo criterio a partire dal quale procedere a una classificazione dei regimi politici corretti o deviati (rispetto al *τέλος* ottimo della comunità politica ottima<sup>9</sup>). In secondo luogo, la distinzione dei tipi autorità<sup>10</sup>, in base alla quale è evidente che l'autorità politica si esercita nell'interesse dei governati, che sono liberi e uguali, e soltanto tangenzialmente anche in quella dei governanti. Per ultimo, l'esercizio delle cariche a turno, esigenza che nasce dal fatto che nelle *πόλεις* i cittadini si caratterizzano per uguaglianza (rispetto a un qualche titolo) e somiglianza ed è quindi giusto che partecipino attivamente sulla base della reciprocità<sup>11</sup>.

Coniugando i due criteri dell'estensione quantitativa del *πολίτευμα* e dell'utile comune Aristotele giunge a una prima classificazione dei regimi politici che individua sei forme principali, tre delle quali corrette (regno, aristocrazia e *politeia*) e tre deviate (tirannide, oligarchia e democrazia). Queste ultime, come mostra Aristotele nei capitoli 9-13 del libro III, sono deviate appunto perché vedono il corpo politico perseguire non l'utile comune della comunità nella sua totalità, che coincide con il giusto in assoluto, ma soltanto l'utile di chi governa, che coincide con un concetto scorretto e parziale del giusto. In effetti, come si osserva a III 12, 1282b 16-18, l'utile comune è equivalente al giusto e quest'ultimo è una sorta di uguaglianza e il problema, nell'ambito della democrazia e dell'oligarchia, consiste in primo luogo nell'assolutizzazione di un'uguaglianza (o disuguaglianza) relativa: la libertà nel primo caso, la ricchezza nel secondo. Risulta significativo sottolineare come nel corso dell'analisi di democrazia e oligarchia condotta nel libro III Aristotele consideri il dato quantitativo (molti o pochi membri del *πολίτευμα*) come secondario rispetto al dato socio-economico (povertà e ricchezza), che rappresenta l'aspetto che realmente distingue questi due tipi di regime politico deviato e spiega l'elezione dei titoli di legittimità a partire dai quali rivendicare l'accesso al potere politico negli stessi, ovvero libertà e ricchezza. Questi due ultimi titoli rientrano in quelli legittimamente avanzati, insieme alla nobiltà e diversamente dal colore della pelle o dall'altezza, nella disputa politica, ma risultano in qualche modo di importanza relativa rispetto al titolo fondamentale, costituito dalla virtù (politica). Proprio quest'ultima è l'elemento chiave

---

<sup>7</sup> Cfr. Accattino-Curnis 2013, p. 83

<sup>8</sup> Bertelli 2017, pp. 80-81.

<sup>9</sup> In effetti, il modello a partire dal quale si classificano le diverse costituzioni nel libro III è rappresentato dal regime ottimo, l'*ἀρίστη πολιτεία*, il cui fine è il vivere bene e in cui la preoccupazione principale è la virtù dei cittadini, cfr. III 9, 1280a 31-b 12.

<sup>10</sup> Cfr. *Pol.* I 1 e Besso in Besso-Curnis 2011 *ad locum*.

<sup>11</sup> L'assenza di questo principio è una delle critiche rivolte da Aristotele alla proposta platonica della *Repubblica* in *Politica* II 5, che minaccia l'unità della comunità politica. Cfr. Pezzoli in Pezzoli-Curnis 2012, pp. 228-229.

di regno e aristocrazia<sup>12</sup> (un solo individuo virtuoso, pochi individui virtuosi) e anche, seppure nella forma in qualche modo “ridotta” della virtù militare, della *politeia*, presentata come un regime in cui accedono alle cariche soltanto i guerrieri, ovvero coloro che dispongono di un armamento oplitico. Una volta delineata questa classificazione di modelli teorici di carattere filosofico-conoscitivo, a partire dai quali lo studioso della politica può in certa misura procedere a “incasellare” tutte le possibilità reali, Aristotele cerca di individuare le opzioni costituzionali preferibili, che in qualche modo “sconcertano” il lettore per la grande distanza che presentano<sup>13</sup>.

La prima possibilità considerata, su cui il filosofo si sofferma in III 11, è costituita da una democrazia moderata, che ha trovato una realizzazione storica nel regime istituito da Solone ad Atene a principio del VI secolo a.C. Si tratta di una democrazia della “virtù come somma”<sup>14</sup>, che si dà quando in una comunità politica vi sono numerosi individui che posseggono il titolo della virtù, ma in una proporzione distinta. In questo caso, il filosofo ritiene opportuno che, per favorire la partecipazione della maggior parte della cittadinanza alla vita politica e quindi garantire in un certo modo la stabilità del sistema politico, occorra che i pochi pienamente virtuosi esercitino le magistrature individuali, mentre i molti, che posseggono soltanto una virtù parziale, partecipino anch’essi, ma attraverso “magistrature” collegiali, dove la somma di tali virtù parziali genererà una sorta di individuo collettivo pienamente virtuoso. Le altre due opzioni, vale a dire la *παμβασιλεία* e l’aristocrazia, sono prospettate come le opzioni migliori in III, 14-18, nel caso in cui esistano rispettivamente un solo individuo o un gruppo di individui<sup>15</sup> la cui virtù non è comparabile con quella degli altri e che quindi devono necessariamente esercitare il potere al possedere il titolo di legittimità per eccellenza. Il regno dell’uomo virtuoso in assoluto è per Aristotele un’opzione che occorre analizzare tenendo in conto il precedente platonico dell’uomo regale del *Politico* e, come osserva Accattino, «ripropone ... la figura del dio pastore dell’età di Crono evocata da Platone»<sup>16</sup>. Si tratta di un modello teorico che contrasta in primo luogo con uno dei prerequisiti che caratterizzano ogni *πολιτεία* dell’epoca di Aristotele, ovvero l’esercizio del potere a turno, ma che, a partire dall’analisi del problema dialettico «è più utile essere governato dall’uomo migliore o dalle leggi migliori?» (III 15, 1286a 7-9), non sembra reggere neppure sul piano filosofico: i νόμοι offrono infatti maggiore garanzia di imparzialità, non essendo oggetto di passioni, e, quando non sono in grado di contemplare tutti i casi particolari, possono essere facilmente modificati con un intervento puntuale<sup>17</sup>. Anche in questo secondo caso, è comunque meglio che l’integrazione sia il frutto di una decisione collettiva piuttosto che di quella di un singolo individuo, perché una moltitudine può avere nel suo insieme più virtù del singolo, ma è pure meno corruttibile. A favore dell’aristocrazia è poi il fatto che nell’evoluzione storica dei regimi

---

<sup>12</sup> Cfr. Accattino in Accattino-Curnis 2013, pp. 20-22 sulla mancata coincidenza tra questa opzione teorica e la aristocrazia proposta come costituzione ottima in *Politica* VII-VIII.

<sup>13</sup> Accattino in Accattino-Curnis 2013, p. 17.

<sup>14</sup> Per la polemica che questa proposta suppone con il precedente platonico cfr. Bertelli 2017, p. 77.

<sup>15</sup> Tali individui “eccellenti”, che si innalzano sopra il resto, sono oggetto di ostracismo nelle democrazie e di persecuzione nei regimi oligarchici o tirannici. Cfr. III 13, 1284a 17-37.

<sup>16</sup> Accattino in Accattino-Curnis 2013, p. 14.

<sup>17</sup> Sul ruolo delle leggi in un regime politico cfr. Canevaro in questo volume.

politici che Aristotele introduce a III 15, 1286b 8-22, il regno funziona soltanto al principio, quando le città sono piccole e non è facile trovare cittadini virtuosi che possano condividere il potere con il monarca, ma appena ciò si dà, i regni scompaiono e subentra la partecipazione di più membri all'ἀρχή. Anzi, la conclusione della breve storia delle costituzioni porta il filosofo ad ammettere che, tenuto conto della grandezza attuale delle πόλεις, del prerequisito dell'esercizio delle cariche a turno e del fatto che la libertà è un titolo di legittimità che si può applicare a un ampio numero di individui, «forse non è nemmeno facile che si generi ancora una costituzione diversa dalla democrazia» (III 15, 1286b 20-22).

La discussione della classificazione dei diversi regimi politici proposta nel libro III e della loro preferibilità o meno in rapporto alla virtù e all'εὐδαιμονία, porta Aristotele ad evidenziare due aspetti importanti che saranno ripresi e sviluppati nel libro IV. In primo luogo, l'esistenza (storica) di più forme dello stesso regime politico, come mostra l'individuazione delle cinque forme di regno proposta in III 14: non è la stessa cosa, infatti, il regno a Sparta (una specie di generalato vitalizio con competenze anche religiose), le cui caratteristiche sono più affini a quelle di una magistratura che può darsi anche in una costituzione distinta, e la παμβασιλεία, o ancora il regno presso i barbari, che si esercita secondo la legge e in forma ereditaria ma che, al tenere in conto soltanto l'interesse del governante, finisce per rientrare nel novero delle costituzioni deviate, avvicinandosi alla tirannide. Proprio in relazione a quest'ultimo tipo di monarchia Aristotele introduce l'idea che la soggezione dei cittadini a un monarca dispotico sia da vincolarsi con il loro carattere servile, tipico dei non-Greci. Ovvero che in qualche modo il regime presente presso una certa città o una certa popolazione dipenda dal tipo di "materiale umano" disponibile, cioè dalla natura/qualità dei cittadini<sup>18</sup>. L'intuizione ritorna a III 18, 1288a 8-12, dove si afferma che, per esempio, perché si dia un governo aristocratico è necessaria la presenza di una moltitudine disposta a farsi governare con un governo proprio dei liberi da uomini che posseggono la virtù, mentre perché si dia una *politeia* (ovvero il regime "corretto" il cui πολίτευμα è rappresentato da opliti) è necessaria una moltitudine «con attitudini militari che sia in grado di farsi governare e governare secondo una legge che distribuisce in base al merito le cariche di governo ai ricchi» (trad. Accattino<sup>19</sup>). Vale la pena sottolineare che nella visione della aristocrazia qui proposta, anche questo regime "ottimo" manca del prerequisito dell'alternanza nell'esercizio delle cariche, per cui la gran parte comunità sarà composta soltanto da individui "governati".

Riassumendo, le conclusioni relative alla definizione dell'essenza della πολιτεία e alle classificazione delle sue specie a cui Aristotele giunge nel libro III sono le seguenti: un regime politico è il suo corpo politico, considerato dal punto di vista quantitativo, ma, soprattutto in relazione alla democrazia e all'oligarchia, dal punto di vista socio-economico; se si tengono in conto i titoli legali di accesso al potere politico avanzati dai diversi tipi di corpo politico rispetto al fine della comunità politica ottima, la buona vita, l'elemento decisivo è la virtù politica, che però finisce per escludere, in costituzioni ottime come il regno o l'aristocrazia, molti individui dagli onori, rappresentando questo un possibile problema per la stabilità delle città, soprattutto

---

<sup>18</sup> Accattino in Accattino-Curnis 2013, p. 239.

<sup>19</sup> Accattino-Curnis 2013, p. 141.

in una situazione storica in cui le comunità politiche hanno ormai una popolazione numerosa; per risolvere questa situazione è possibile pensare a una democrazia moderata (che non è un regime ottimo, ma che si è realizzata storicamente nel passato) basata su un'idea proporzionale e sommativa della virtù e dell'accesso alle cariche, che è però proponibile solo in presenza di un certo tipo di moltitudine; i diversi tipi di regime, corretti o deviati, si adattano meglio a certi tipi di popolazione e presentano al loro interno diverse "sottospecie".

Usando parte di queste conclusioni<sup>20</sup>, Aristotele ritorna sui temi della *πολιτεία* e della sua definizione e della classificazione delle diverse tipologie dei regimi nel libro IV. In questo caso, l'obiettivo perseguito è fondamentalmente pratico: occorre in effetti stabilire i caratteri e il funzionamento di una certa costituzione e le differenze con le altre per permettere a politici e legislatori di intervenire in modo efficace, prevalentemente grazie a leggi adeguate, qualora sia opportuno migliorarla o in presenza di problemi di stabilità (IV 1, 1289a 5-7). Il metodo usato nell'indagine è di tipo descrittivo e prescrittivo<sup>21</sup>, con ricorso talora a esempi storici, anche se poi l'analisi delle diverse costituzioni risulta prevalentemente teorica, realizzata in «termini strettamente tipologici»<sup>22</sup>. Dato che la *τέχνη πολιτική* non si occupa solamente della costituzione ottima, che dal punto di vista dei modelli teorici era già stata identificata nel libro III con il regno e l'aristocrazia e la cui realizzazione richiede una serie di condizioni che raramente si danno (IV 2, 1289a 26-35), il filosofo guarda ora alla realtà storica e in IV 1 amplia il campo di indagine per includere anche il regime migliore in relazione a una data situazione, quello costruito su un certo fondamento (democrazie e oligarchie) e, infine, quello che meglio si adatta a tutte le città (costituzioni miste e costituzione "media"). In questa prospettiva, Aristotele torna a definire la *πολιτεία*, presentata come «l'ordinamento che nelle città riguarda le cariche di governo, in che modo sono distribuite, chi detenga il potere del governo e quale sia il fine di ogni singola città» (IV 1, 1289a 15-17; trad. Guagliumi<sup>23</sup>). Rispetto a quanto affermato a III 6, qui l'attenzione non si concentra tanto sull'essenza quanto sulla struttura e sul funzionamento della *πολιτεία* (come si ordinano e si distribuiscono le cariche) e sulla presenza di un fine, un *τέλος*, che varia a seconda del regime che si sta analizzando e non coincide necessariamente con quello della costituzione ottima (virtù e "vivere bene"). Occorre segnalare che l'affermazione dell'esistenza di una diversità dei fini delle diverse forme costituzionali risulta significativa nel momento pratico della scelta dei mezzi (*ἀρχαί*, leggi, educazione) adeguati a implementarli, che non saranno sempre gli stessi in tutte le *πολιτείας* (IV 1, 1289a 22-25) e che dovranno essere selezionati dal politico e dal legislatore con competenza di causa, grazie appunto a una diagnosi iniziale della situazione reale del regime di una città a partire dai modelli teorici a disposizione. Dal punto di vista dell'esame del *πολίτευμα*, ovvero il "nucleo" del regime, assumono un ruolo chiave lo *status* socio-economico dei gruppi presenti in una città e, in misura minore, la teoria delle parti funzionali della *πόλις*, di cui Aristotele tratta nei capitoli IV 3 e IV 4, 1290b 21-1291b 13 rispettivamente<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> Sulla relazione tra il libro III e i libri IV-VI, cfr. Accattino in Accattino-Curnis 2013, pp. 22-23 e *Pol.* IV 2, 1289a 26-38 e IV 7, 1293b 1-7.

<sup>21</sup> Bertelli 2017, pp. 81-82.

<sup>22</sup> Pezzoli in Bertelli-Moggi 2014, p. 214.

<sup>23</sup> Bertelli-Moggi 2014, p. 87.

<sup>24</sup> Accattino in Accattino-Besso-Canevaro-Guagliumi-Pezzoli-Curnis 2014, pp. 9-14.

Proprio il censo (ricchi, poveri) delle varie parti che compongono la πόλις, che risulta il solo criterio di distinzione stabile, dato che un individuo non può essere ricco e povero al tempo stesso, spiega la convinzione, sostenuta da alcuni, che esistano soltanto due tipi di costituzioni, democrazia e oligarchia, e che tutte le altre non ne siano che “sottospecie”. Contro questa lettura si schiera Aristotele: in primo luogo introducendo un terzo elemento socio-economico, i μέσοι, la “classe media”, che rompe l’alternativa secca ricchi/poveri; presentando quindi la divisione di ceti tra moltitudine e “notabili” (δημος e γνώριμοι); soffermandosi infine sull’inclusione di queste parti nella cittadinanza e sul criterio in base al quale esse partecipano al potere attraverso l’esercizio delle cariche, criterio che dipende o dalla forza delle diverse parti o da una certa uguaglianza comune ad esse. Tutti questi elementi spiegano l’esistenza di più tipi di costituzioni e di più forme all’interno di ciascuna, che dipende dal fatto che, per esempio nel caso della democrazia e dell’oligarchia, regimi entrambi deviati rispetto al modello classificatorio di III 7, si riscontra la presenza di più tipologie di “moltitudini” e di più tipi di ricchi che esercitano il potere ora nel rispetto della legge ora privilegiando in modo estremo il proprio interesse particolare e sostituendo la propria volontà ai νόμοι: in questo modo si generano cinque o quattro tipi di democrazia (a seconda delle classificazioni di III 5 e III 6 rispettivamente) e quattro tipi di oligarchia. Tuttavia, accanto alle diverse specie di democrazia e di oligarchia esiste una “terza via”, che recupera il ceto medio come elemento centrale dell’equilibrio sociale e che, secondo il programma di lavoro delineato dal filosofo a IV 2, 1289b 12-26 e riguardante tanto il libro IV quanto il V e il VI, rappresenta con buona probabilità la costituzione «preferibile dopo la costituzione migliore» (IV 2, 1289b 15; trad. Guagliumi<sup>25</sup>). Si tratta della “costituzione media”, la μέση πολιτεία, a cui è dedicato IV 11. Tale regime, basato sulla classe media, che viene presentata come la migliore dal punto di vista etico – dopo i virtuosi assoluti della παμβασιλεία e dell’aristocrazia del libro III –, in quanto caratterizzata da una virtù (politica) media, evita gli estremi della democrazia e dell’oligarchia e favorisce la stabilità della costituzione o perché i μέσοι sono la parte più numerosa e più forte della popolazione cittadina o perché si alleano con una delle altre due parti, i poveri o i ricchi, al fine di preservare il regime (IV 11, 1295b 35-39). Una costituzione di questo tipo, le cui premesse sono in qualche modo anticipate nella democrazia moderata di stampo soloniano menzionata a III 11<sup>26</sup> e che è in certa misura fondata sull’uguaglianza che tiene in conto gli interessi di tutte le parti presenti nella città, per ragioni di carattere anche storico-politico (il lungo contrasto tra Atene e Sparta) non si è mai realizzata o in rari casi e presso pochi<sup>27</sup>. Pertanto, la “terza via” fondata sul criterio socio-economico si configura come una πολιτεία esemplare che, se non funziona storicamente a causa del prevalere del criterio della forza delle parti nell’esercizio del potere, può agire comunque come un modello teorico orientativo rispetto al quale giudicare le costituzioni reali e agire in esse per favorirne la stabilità. Aristotele, come nota Accattino<sup>28</sup>, considera però anche una seconda opzione di “terza via”, in

---

<sup>25</sup> Bertelli-Moggi, p. 91.

<sup>26</sup> Così Bertelli 2017, p. 86.

<sup>27</sup> Per la possibile allusione al regime dei Cinquemila istituito in Atene nel 410 a.C. da Teramene come uno dei pochi casi di realizzazione storica della μέση cfr. Besso in Bertelli-Moggi 2014, pp. 261-262. Rifiuta questa lettura Sancho Rocher 2022, pp. 363-366.

<sup>28</sup> Accattino in Bertelli-Moggi 2014, p. 19.

cui è forse possibile vedere realizzata una μέση πολιτεία in assenza di un ceto medio forte. Si tratta della πολιτεία come “costituzione mista”, su cui il filosofo si sofferma in IV, 8-9.

Prima di analizzare questo sistema politico, è opportuno fare alcune premesse. Il primo elemento da sottolineare è la presenza di uno scarto terminologico rispetto al libro III, dove il sostantivo *politeia* indicava il regime politico corretto caratterizzato dalla presenza di un πολίτευμα oplitico che esercitava il potere a turno nell’interesse comune. In IV 8-9 la *politeia* è un regime misto che, insieme con l’aristocrazia “mista” di cui si discute a IV 7 e che non ha nulla in comune con l’aristocrazia ottima di cui si è trattato nel libro III, è una mescolanza di democrazia e oligarchia, quindi di popolo e ricchi, e per tale ragione viene considerato dopo queste altre forme costituzionali<sup>29</sup>. Il secondo aspetto notevole è rappresentato dalla relazione esistente fra la trattazione su come istituire una *politeia* “ben fatta” in IV 9 e la teoria delle parti funzionali della città che appare delineata, come si è detto sopra, in IV 4, 1290b 21-1291b 13. In tale passo il filosofo propone una nuova spiegazione dell’esistenza della molteplicità dei regimi politici basata non sul criterio socio-economico, usato in IV 3 e nella parte iniziale di IV 4, ma su quello della presenza nella città di più parti necessarie che svolgono una funzione specifica. Solamente una volta che si individuino tutte queste parti, le loro differenti forme e le loro differenti combinazioni sarà possibile conoscere tutti i tipi di costituzioni<sup>30</sup>. Ora, le parti individuate nella ricerca non hanno però tutte la stessa importanza e le più significative e necessarie sono quelle vincolate all’esercizio dell’attività politica, vale a dire la parte militare, quella che si occupa dell’amministrazione della giustizia e quella che delibera, a cui si aggiungono «chi contribuisce ai servizi pubblici con le proprie sostanze ... quella dei funzionari pubblici e di quelli che prestano servizio nelle cariche» (IV 2, 1291a 33-36; trad. Guagliumi<sup>31</sup>). Queste ultime parti permettono non soltanto l’esistenza della città, ma che essa sia ben amministrata e che in essa si viva bene, essendo assimilate all’anima nel composto anima-corpo che costituisce l’animale. Nulla vieta inoltre che le diverse funzioni coincidano in un solo individuo: chi è contadino, in effetti, può anche essere militare e prendere parte all’assemblea e ai tribunali.

Proprio la possibilità delle diverse parti della πόλις di accumulare funzioni, senza tenere in conto il criterio della virtù come elemento che permette di accedervi, determina che il filosofo finisca per rinunciare al criterio delle parti funzionali per spiegare l’esistenza dei diversi regimi politici e la loro differenza, posto che l’unica differenza che non è possibile eliminare si conferma essere di ordine socio-economico e coincide con la distinzione tra ricchi e poveri, oligarchia e democrazia in termini politici. Indipendentemente dal fatto che la teoria delle parti funzionali e delle loro forme sia abbandonata da Aristotele alla fine di IV 4 al non risultare immediatamente utile per l’indagine in corso, essa viene ripresa più avanti e dà origine all’idea delle parti della costituzione, sviluppata in IV 14-16. Secondo tale idea la differenza tra i regimi dipende dalla differenza di organizzazione di tre parti presenti in ciascuno di essi, vale a dire la parte deliberativa (τὸ βουλευόμενον), quella delle cariche (ἡ περὶ τὰς ἀρχὰς διαίρεσις) e la parte giudiziaria (τὸ δικαστικόν): esse coincidono significativamente con tre

---

<sup>29</sup> Cfr. Bertelli 2017, p. 86.

<sup>30</sup> Cfr. Accattino in Bertelli-Moggi 2014, pp. 11-14.

<sup>31</sup> Bertelli-Moggi 2014, p. 101.

delle parti più necessarie nella città di cui si è discusso a IV 4 e sono perciò le uniche su cui è opportuno soffermarsi in una ricerca sui regimi politici. I capitoli finali del libro IV sono dedicati appunto ad analizzare in dettaglio le varie forme in cui ciascuna di queste parti, vincolata a una funzione politica, si presenta<sup>32</sup>.

Tornando alla *politeia* di IV, 8-9, dopo aver concluso che si tratta del regime più comune nella maggior parte delle città (cfr. IV 2, 1289b 14), il filosofo mostra come si debba istituire tenendo conto delle due parti sociali, ricchi e poveri, che la compongono. I modi della combinazione e della mescolanza considerati sono tre (IV 9, 1294a 35-b 16): assumere entrambe le misure presenti in oligarchia e democrazia (somma), facendo in modo che, per esempio, i membri dei tribunali ricevano una paga se sono poveri e siano puniti se, essendo ricchi, non partecipano all'attività giudiziaria; adottare la misura intermedia (punto intermedio) tra quella democratica e quella oligarchica, per esempio stabilendo per legge che per partecipare all'assemblea sia richiesto un censo medio; introdurre alcune misure democratiche e altre, invece, di carattere oligarchico, come per esempio fissare che le magistrature siano elette e non sorteggiate, ma che i candidati ad esse non debbano sottostare a restrizioni di censo. È evidente che qui l'elemento che permette di creare un regime comune, che consideri tanto gli interessi dei ricchi come quello dei poveri pur in assenza dei μέσοι, sono le istituzioni e la loro organizzazione ed è significativo che gli esempi presentati per descrivere i tre modi della mescolanza riguardino proprio le tre parti della costituzione, ovvero l'elemento deliberativo, quello delle magistrature e il giudiziario, che sono oggetto di analisi a IV, 14-16 e che in IV 4 apparivano come le parti funzionali più importanti<sup>33</sup>. La πολιτεία, inoltre, proprio perché ha origine dalla mescolanza tra i regimi più diffusi in epoca aristotelica, democrazia e oligarchia, rappresenta un modello di azione per il legislatore e per il politico che, per migliorare la stabilità delle costituzioni "di parte" e crearne una più comune, possono facilmente modificare le istituzioni democratiche o oligarchiche per mezzo di leggi e creare una sorta di μεσότης artificiale, frutto della rinuncia dei più poveri a prendere parte alla politica e dei più ricchi a far valere soltanto i propri interessi. Se la *politeia* e la costituzione media rappresentano due tentativi diversi per arrivare a un risultato simile, ovvero neutralizzare le democrazie e le oligarchie estreme, paragonate alla tirannide nel loro esercizio dispotico del potere a vantaggio soltanto dei poveri o soltanto dei ricchi, in IV 12 Aristotele dedica spazio anche a mostrare quale costituzione sia meglio per ciascun popolo e per quale ragione, partendo dalla presenza in una data città di certe parti socio-economiche.

Riassumendo quindi le acquisizioni che si ricavano dalla trattazione aristotelica sulla πολιτεία nel libro IV, è possibile affermare che il filosofo, pur mantenendo la classificazione dei regimi elaborata in III 7, "dimentica" la costituzione ottima per l'enorme difficoltà che comporta la sua realizzazione pratica e propone al legislatore e al politico, che devono conoscere e agire sui sistemi politici delle città reali e "limitate" nei loro prerequisiti, le costituzioni miste (aristocrazie miste di IV 7 e *politeiai* come "mescolanza" di IV 8-9) e, in

---

<sup>32</sup> Come afferma giustamente Canevaro in Bertelli-Moggi 2014, p. 280: «la prospettiva assunta nell'ultima parte del libro IV, una prospettiva fondamentale istituzionale, è non semplicemente complementare ..., ma anche subordinata alla prospettiva economico-sociale» che Aristotele ha usato in gran parte del libro IV.

<sup>33</sup> Accattino in Bertelli-Moggi 2014, pp. 19-20.

misura minore, la μέση πολιτεία, come «criterio orientativo per giudicare la bontà dei regimi vigenti» nelle πόλεις<sup>34</sup>. Queste ultime costituzioni, infatti, dal momento che nell'organizzazione e nell'accesso alle ἀρχαί tengono in conto più di uno dei criteri di legittimità avanzati dalle diverse parti (virtù, ricchezza e libertà; virtù e libertà; libertà e ricchezza), risultano essere più stabili poiché permettono una partecipazione più ampia e quindi un soddisfacimento maggiore dei vari attori coinvolti. Rispetto ad esse, la democrazia e l'oligarchia, nelle loro diverse specie, occupano un livello “qualitativamente” inferiore e sono “deviazioni” (IV 8, 1293b 26-27), ovvero regimi più aperti alla στάσις in virtù del fatto di fondarsi raramente su «una qualche forma di uguaglianza comune» (IV 3, 1290a 9-10) a ricchi e poveri nella distribuzione delle cariche e più sulla forza di ciascuna delle due parti. Nonostante questo limite, esse sono forme storicamente molto diffuse nel IV secolo a.C. ed è opportuno conoscerle a fondo nelle loro differenti specie. La tirannide è poi l'ultimo regime politico “deviato” e il “peggiore” su cui il filosofo si sofferma perché dal punto di vista della definizione di πολιτεία esso «ha in minimo grado il carattere di costituzione» (1293b 29; trad. Guagliumi)<sup>35</sup>.

Un altro punto centrale che emerge nel libro IV è l'idea che le parti che svolgono una funzione politica sono l'elemento più importante nella città e che tale funzione si esplica fondamentalmente attraverso la deliberazione, l'esercizio delle magistrature e l'amministrazione della giustizia<sup>36</sup>. Per tale ragione, allo scopo di capire come funziona una πολιτεία occorre che il politico e il legislatore sappiano come sono organizzate queste tre parti, vale a dire che istituzioni le rappresentano, chi vi accede, in che modo e di che cosa si occupano, soprattutto perché è dalla possibile combinazione di questi elementi che nasce la conoscenza delle differenze tra i diversi tipi di costituzione<sup>37</sup> e la possibilità di un intervento legislativo capace di migliorare un regime politico esistente.

Forti di tutti queste conoscenze e modelli teorici, è ora possibile che il politico e il legislatore osservino come si preservano o vanno in rovina i vari tipi di regimi e per quali ragioni, tema affrontato nel libro V con il supporto di una serie estesa di esempi storici, e come è possibile istituire i vari tipi di democrazia e oligarchia, questione di cui si occupa il libro VI, ancora con dovizia di riferimenti alla storia. In effetti, «il politico ... deve possedere sia la scienza politica, che riguarda le regole del vivere politico, sia la conoscenza relativa a casi contingenti, realizzati storicamente»<sup>38</sup>. In questo modo può dirsi completo il programma delineato da Aristotele a IV 2, 1289b 12-26.

## 2. Πολιτεία e organizzazione politica dei “barbari”: il caso di Cartagine

---

<sup>34</sup> Accattino 1986, p. 76.

<sup>35</sup> Sulla tirannide nella *Politica* cfr. Zizza in De Luna-Zizza-Curnis 2016, pp. 12-14 e il contributo dello stesso autore in questo volume. Traduzione da Bertelli-Moggi 2014, p. 117.

<sup>36</sup> È interessante notare come una tale concezione della funzione politica e delle sue parti costitutive finisca per escludere completamente le donne da qualsiasi partecipazione nella πόλις e come tale idea, perpetuata per secoli, abbia condizionato la percezione “occidentale” dalla cittadinanza. Cfr. Blok 2017, pp. 17-24.

<sup>37</sup> Cfr. anche VI 1, 1316b 39-1317a 10 e 1317a 20-33 e commento *ad locum* in De Luna-Zizza-Curnis 2016, pp. 554-556 e pp. 558-559 rispettivamente.

<sup>38</sup> Pezzoli in Bertelli-Moggi 2014, p. 167.

Tutti gli elementi della *πολιτεία* su cui Aristotele si è soffermato nei libri III e IV e le classificazioni in essi elaborate servono in primo luogo per interpretare e agire in realtà politiche prettamente cittadine e greche. Tuttavia, già nell'analisi delle diverse forme storiche del regno di III 14, il filosofo include tra i fenomeni politici degni di attenzione la monarchia presso i popoli barbari, anche se finisce poi per presentarla come una sorta di anti-*πολιτεία* per il suo carattere dispotico e per la qualità della popolazione su cui esercita il suo potere. Nel caso del regime di Cartagine, di cui si tratta in II 11, la situazione è più articolata<sup>39</sup>.

In prima battuta, l'analisi di questa costituzione di una città non-greca si inserisce in un ambito molto specifico della ricerca *περὶ τὰ πολιτικά*, quello relativo alla costituzione ottima e alla necessità di studiare preliminarmente se essa sia già stata proposta in modo efficace dal punto di vista teorico o si sia già realizzata concretamente in regimi storici che godono di buona fama<sup>40</sup>. Soltanto nel caso di una risposta negativa, sarà infatti giustificabile che il filosofo elabori una propria soluzione alternativa. In secondo luogo, il regime cartaginese, che suscita l'attenzione di Aristotele probabilmente perché nel IV secolo a.C. Cartagine è una potenza in piena ascesa politica, economica e militare, diversamente da quanto accade per Sparta o Creta, presenta tutta una serie di requisiti che permettono la sua "lettura" come *πολιτεία* e, di conseguenza, il suo confronto con la costituzione greca dei Lacedemoni. È inoltre significativo che la definizione di *πολιτεία* che il filosofo sembra applicare come criterio interpretativo della forma politica cartaginese non sia quella di III 6, ma piuttosto quella di IV 1 di cui si è discusso nelle pagine precedenti. In effetti, nella sua analisi del regime cartaginese gli aspetti su cui Aristotele si sofferma sono: 1. le *ἀρχαί* principali (Centoquattro, re, consiglio degli anziani, pentarchie, strateghi), ma pure l'assemblea (parte che delibera, sola o insieme con geronti e re) e i collegi di magistrati che giudicano i processi (parte che amministra la giustizia); 2. l'indicazione del modo in cui si accede ad alcune delle magistrature, vale a dire principalmente per elezione in base (almeno in teoria) al solo merito (*ἀριστίῳ*), con il problema aggiunto dell'accumulo di diverse *ἀρχαί* nelle mani delle stesse persone e perciò della riduzione del numero di cittadini che partecipano al potere<sup>41</sup>; 3. l'elemento *κύριον* (implicito) di questa *πολιτεία*, ovvero i ricchi, che dovrebbero distinguersi anche per merito; 4. il fine del regime politico, che dal merito ricercato dal legislatore passa poi a merito e ricchezza e, in ultima istanza, tiene conto soltanto della seconda, determinando nei fatti che la costituzione sia altra rispetto a quella prevista da chi l'ha istituita e quindi "deviazione" in rapporto al proprio principio di base (*ὑπόθεσις*).

Un ulteriore aspetto degno di nota è che la costituzione cartaginese venga "classificata" come una costituzione "mista" (aristocrazia mista o *politeia* secondo le caratteristiche delineate

---

<sup>39</sup> Cfr. Lockwood 2021 e 2022 e Pezzoli 2022.

<sup>40</sup> Sparta, Creta e, in seconda battuta, Cartagine. Sulla questione se il metodo usato nell'analisi dei primi due regimi coincida o meno con quello impiegato per l'esame della *πολιτεία* cartaginese cfr. Pezzoli in Pezzoli-Curnis 2012, pp. 369-370 e Lockwood 2017. È interessante osservare che, se si applicano i quattro criteri che Lockwood sostiene che guidano l'indagine aristotelica in tutto il libro II, nell'esame del regime di Cartagine sembrano agire solamente l'*internal norm criterion* (coerenza tra mezzi e *ὑπόθεσις*) e, molto parzialmente, l'*external norm criterion* (conformità con l'*ἀρίστη πολιτεία*). Centrale è inoltre il criterio della stabilità, poco presente nel resto del libro II. Questo dato potrebbe confermare ulteriormente la peculiarità dell'analisi del regime di Cartagine rispetto, per esempio, a quello di Sparta.

<sup>41</sup> Cfr. IV 15, 1299a 34-b 4 e VI 8, 1321b 8-10.

a IV 7-9<sup>42</sup>): in essa, però, la mescolanza tra le diverse parti socio-economiche e i diversi titoli per accedere al potere – merito, ricchezza, popolo/libertà – non funziona adeguatamente e finisce per determinare una παρέκβασις in direzione ora della democrazia – mostrata dalla partecipazione attiva dell’assemblea, formata da individui senza meriti speciali ma semplicemente liberi, nelle decisioni relative alla politica della città (II 11, 1273a 6-13) – ora dell’oligarchia – come evidenzia la procedura di cooptazione usata per la nomina delle pentarchie e la durata “anormale” della loro carica o il ruolo che esse giocano nella scelta dei Cento (II 11, 1273a 13-17) –. Tali “deviazioni” sono criticate appunto a partire dalle riflessioni sviluppate in IV 14-16 e VI 1. Allo stesso modo la lettura come elemento aristocratico – terza componente della μίξις – del fatto che a Cartagine le cariche sono elette e non retribuite e che non esiste una specializzazione giudiziaria dipende da osservazioni presenti nei libri IV-VI<sup>43</sup>. È inoltre l’intento del legislatore di fare in modo che i più meritevoli accedano alle magistrature senza però introdurre una misura specifica che lo renda possibile la causa della principale deviazione della πολιτεία dei Cartaginesi rispetto al suo τέλος e dimostra come, una volta stabilito un fine, sia fondamentale introdurre misure adeguate per realizzarlo: se per dedicarsi alla politica sono necessari tempo libero e libertà dal lavoro, avranno accesso alle cariche i migliori soltanto qualora siano ricchi, mentre nel caso in cui essi siano poveri, saranno i ricchi (non migliori) ad essere scelti per esercitare le ἀρχαί. Nonostante questo grave limite, che finisce per trasformare il regime di Cartagine da aristocrazia mista in oligarchia, la costituzione sussiste perché i ricchi non tengono in conto soltanto il proprio interesse e permettono anche al popolo di arricchirsi – e quindi, una volta cambiata la propria situazione economica, di poter forse accedere alle cariche – mandandolo nelle città sottoposte (II 11, 1273b 18-20<sup>44</sup>). Dalla conclusione di tale analisi è evidente che il sistema politico della città nord-africana non coincide con quello ottimo perché la virtù, se non si unisce alla ricchezza, finisce per essere trascurata, facendo in modo che il regime sia differente da quello previsto dal legislatore, e perché la stabilità costituzionale è frutto del caso – la presenza di città sottoposte verso le quali dirigere i più poveri – e non dell’azione previdente del nomoteta. I criteri applicati all’analisi di questo regime “barbaro” mostrano tuttavia come il concetto di πολιτεία possa adattarsi all’interpretazione di qualsiasi fenomeno politico che possa contare su di un corpo politico, su istituzioni a cui il πολίτευμα partecipi secondo certe regole e su un fine che si persegue, rispetto al quale valutare l’efficacia delle leggi e disposizioni esistenti e la necessità invece di intervento. Per ultimo, il fatto che Aristotele includa nella sua ricerca sui precedenti della costituzione ottima un regime politico non-greco è segno di certa ampiezza di vedute rispetto a quali esempi costituzionali il politico e il legislatore possono maneggiare per orientare al meglio la propria azione.

### 3. Πολιτεία e intellegibilità della storia delle città

<sup>42</sup> Cfr. anche *Pol.* IV 7, 1293b 14-16.

<sup>43</sup> Cfr. per esempio *Pol.* IV 9, 1294a 7-8 e 1294b 31-33; VI 2, 1317b 20-21 and 1318a 2-3.

<sup>44</sup> Cfr. anche *Pol.* VI 5, 1320b 4-7 e De Luna-Zizza-Curnis 2016, pp. 603-604.

L'ultimo aspetto su cui vale la pena soffermare l'attenzione riguarda la possibilità offerta dal concetto di *πολιτεία* non soltanto di intendere la realtà politica greca e non-greca secondo certi modelli teorici e di giudicarne l'efficacia o di agire per favorirne la stabilità, ma pure di dare un senso alla storia di ogni *πόλις* e di fondare un nuovo modo, filosofico, di fare storiografia<sup>45</sup>.

In effetti, come si è affermato nelle pagine precedenti, la digressione sulla successione storica delle forme politiche contenuta in III 15, 1286b 8-22<sup>46</sup> mostra che la *πολιτεία* come regime policratico nacque nelle città quando queste ultime abbandonarono la monarchia e, in presenza di più individui virtuosi, «cercarono qualcosa di condiviso e stabilirono un governo di cittadini» (trad. Accattino<sup>47</sup>). Questo elemento condiviso, questa uguaglianza, coincide con il giusto politico, che emerge e dipende dal fatto che un numero maggiore di persone che fanno parte di una comunità possiede il titolo legittimante della virtù e considera che ciò le abilita alla partecipazione al potere. Tale giusto, inoltre, si esprime attraverso costumi e valori (e un'educazione) condivisi, ma pure per mezzo di istituzioni politiche che li rappresentano e leggi che organizzano l'accesso alle cariche. Quando cambia la percezione condivisa di che cosa sia tale *δίκαιον*, che è frutto di accordo tra i cittadini, anche il regime politico si trasforma: se alla virtù si sostituisce la ricchezza, prima si passa alla oligarchia e, successivamente, alla tirannide, dove l'interesse e la ricchezza perseguiti sono quelli di un unico individuo, il *τύραννος*. E a questo regime segue la democrazia, dove il giusto finisce per coincidere con la libertà, permettendo a tutti quanti di partecipare alle cariche. Come ben rileva Poddighe<sup>48</sup>, secondo Aristotele il mutamento da un regime all'altro non dipende da alcuna spiegazione di carattere psicologico, come sosteneva Platone in *Repubblica* VIII-IX, ma piuttosto da una decisione consapevole assunta dalla comunità politica in merito alla natura del giusto politico condiviso. In tale ottica lo studio delle istituzioni e delle leggi di una città risulta un elemento fondamentale perché chi si occupa di storia possa intenderne la concezione del *δίκαιον* sottesa e ricostruirne lo sviluppo storico in una prospettiva filosofica, che non si limita a collocare gli eventi in concomitanza o in successione<sup>49</sup>, ma si serve di essi per conoscere il funzionamento più profondo della *πόλις* e li legge come un'unità in vista di un fine perseguito. Questo nuovo tipo di storiografia, attenta alla consistenza del corpo politico, alle istituzioni e ai *νόμοι* e che ha il suo centro nelle definizioni della *πολιτεία* dei libri III e IV della *Politica* e nel giusto politico che le fonda, è quello che si vede all'opera, per esempio, nella *Costituzione degli Ateniesi*, attribuita allo stesso filosofo o alla sua scuola. In questo scritto è significativo che il primo momento in cui l'organizzazione politica della comunità ateniese può dirsi una *πολιτεία*, una "costituzione", un "regime", coincida con l'epoca in cui il re Teseo si allontana, seppure di poco, dalla monarchia (*Ath. Pol.* 41, 2) e comincia a condividere il potere con altri che si distinguono per nobiltà e ricchezza e che sono quindi "uguali" a lui. Ma pure l'analisi degli

---

<sup>45</sup> Per questa lettura seguo quanto argomentato in Poddighe 2022, che sostiene che la *πολιτεία* è «the most heuristically fecund category for the purpose of investigating the history of the polis» (p. 296), perché le scelte politiche rientrano nel campo dell'intelligibile. Sul rapporto tra Aristotele e la storia cfr. Moggi in questo volume.

<sup>46</sup> Cfr. Accattino in Accattino-Curnis 2013, pp. 228-230.

<sup>47</sup> Accattino-Curnis 2013, p. 131.

<sup>48</sup> Poddighe 2022, p. 294. Cfr. anche Bertelli 2017, p. 71.

<sup>49</sup> Cfr. *Poet.* 9, 1451a 20-b 6 e, soprattutto, 23, 1459a 18-36.

altri momenti “costituzionali” attraverso i quali Atene passa dalle origini fino al 403 a.C.<sup>50</sup> si concentra su aspetti vincolabili alla definizione di “regime” elaborata in IV 1, perché è appunto attraverso gli elementi che si indicano in tale definizione, e in particolare il τέλος perseguito e i mezzi usati per raggiungerlo, che è possibile dare unità alle decisioni politiche della πόλις e renderne intellegibile le relazioni causali<sup>51</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

Accattino 1986

P. Accattino, *L'anatomia della città nella Politica di Aristotele*, Tirrenia Stampatori, Torino 1986.

Accattino-Curnis 2013

Aristotele, *La Politica*, direzione di Lucio Bertelli e Mauro Moggi, Libro III, a cura di P. Accattino e M. Curnis, L'Erma di Bretschneider, Roma 2013.

Bates 2014

C.A. Bates, Jr., *The centrality of politeia for Aristotle's Politics: Aristotle's continuing significance for social and political science*, «Social Science Information», 53, 2014, pp. 139-159.

Bertelli-Moggi 2014

Aristotele, *La Politica*, direzione di Lucio Bertelli e Mauro Moggi, Libro IV, a cura di P. Accattino, G. Besso, M. Canevaro, B. Guagliumi, F. Pezzoli e M. Curnis, L'Erma di Bretschneider, Roma 2014.

Bertelli 2017

L. Bertelli, *Scienza della politica e politeia in Aristotele*, «PP» 72, 2017, pp. 75-97.

Besso-Curnis 2011

Aristotele, *La Politica*, direzione di Lucio Bertelli e Mauro Moggi, Libro I, a cura di G. Besso e M. Curnis, L'Erma di Bretschneider, Roma 2011.

Besso-Guagliumi-Pezzoli 2009

G. Besso, B. Guagliumi, F. Pezzoli, *Note introduttive ad una nuova edizione, con traduzione italiana e commento, della Politica di Aristotele*, «Exemplaria Classica», Anejo I (2005), 2009, pp. 95-125.

Blok 2017

---

<sup>50</sup> Per un sommario di essi cfr. *Ath. Pol.* 41.

<sup>51</sup> Cfr. Poddighe 2022, pp. 293-295 e 297.

J. Blok, *Citizenship in Classical Athens*, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

De Luna-Zizza-Curnis 2016

Aristotele, *La Politica*, direzione di Lucio Bertelli e Mauro Moggi, Libri V-VI, a cura di M.E. De Luna, C. Zizza e M. Curnis, L'Erma di Bretschneider, Roma 2016.

Lockwood 2017

Th. Lockwood, *Judging Constitutions: Aristotle's Critique of Plato's Republic and Sparta*, «AGPh» 99.4, 2017, pp. 353-379.

Lockwood 2021

Th. Lockwood, *Aristotle's Politics on Greeks and non-Greeks*, «The Review of Politics» 83.4, 2021, pp. 465-485.

Lockwood 2022

Th. Lockwood, *Carthage: Aristotle's Best (non-Greek) Constitution?*, in B. Castelnérac, L. Gili e L. Monteils-Laeng (eds.), *Foreign Influences. The Circulation of Knowledge in Antiquity*, Brepols, Turnhout 2022, pp. 1-20.

Maffi 2018

A. Maffi, *Politeia, politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele*, «Teoria Politica» n.s. 8, 2018, pp. 35-62.

Moggi 2017

M. Moggi, *Aristotele e la storia: un punto di vista*, in M. Moggi, *La polis e dintorni. Saggi raccolti in occasione del 75° compleanno*, a cura di S. Ferrucci con la collaborazione di M.E. De Luna, C. Zizza, Edizioni ETS, Pisa 2017, pp. 189-208.

Pezzoli-Curnis 2012

Aristotele, *La Politica*, direzione di Lucio Bertelli e Mauro Moggi, Libro II, a cura di F. Pezzoli e M. Curnis, L'Erma di Bretschneider, Roma 2012.

Pezzoli 2022

F. Pezzoli, *Aristotle and the politeia of the Carthaginians*, «Araucaria» 24, n. 49, 2022, pp. 311-328.

Poddighe 2022

E. Poddighe, *Politeia and the historical account of the polis in Aristotle*, «Araucaria» 24, n. 49, 2022, pp. 287-309.

Sancho Rocher 2022

L. Sancho Rocher, *Aristóteles y la posibilidad de una mese politeia*, «Araucaria» 24, n. 49, 2022, pp. 351-372.